

Rassegna Normativa e Giurisprudenziale

A CURA DELL'UFFICIO STUDI DEL CODAU

Novembre 2014

NORMATIVA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DELIBERA 1 AGOSTO 2014

Relazioni sul Sistema Monitoraggio investimenti pubblici (MIP) e Codice unico di progetto (CUP) relative al primo e secondo semestre 2013. (Delibera n. 38/2014) (GU n.256 del 4-11-2014)

LEGGE 30 OTTOBRE 2014, N.161 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis. (GU n.261 del 10-11-2014 - Suppl. Ordinario n. 83)

LEGGE 11 OTTOBRE 2014 N.164 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. (GU n.262 del 11-11-2014 - Suppl. Ordinario n. 85)

TESTO COORDINATO DEL DECRETO LEGGE 11 OTTOBRE 2014 N.163 Testo del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 212 del 12 settembre 2014), coordinato con la legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.» GU n.262 del 11-11-2014 - Suppl. Ordinario n. 85)

DPCM 22 SETTEMBRE 2014 Definizione degli schemi e delle modalita' per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestivita' dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni (GU n.265 del 14-11-2014)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159. (GU n.267 del 17-11-2014 - Suppl. Ordinario n. 87)

AGENZIA DELLE ENTRATE RISOLUZIONE N.102/E/ DEL 19 NOVEMBRE 2014 ha affermato che l'obbligo di tracciabilità dei pagamenti – previsto dall'articolo 25, comma 5, della [Legge n. 133/1999](#) – sussiste anche nei confronti delle associazioni senza fini di lucro e delle associazioni pro-loco, in quanto destinatarie del regime fiscale agevolate previsto dalla [Legge n. 398/1991](#) relativo alle associazioni sportive dilettantistiche.

DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2014 N.175 Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata (GU n.277 del 28-11-2014)

GIURISPRUDENZA

TAR EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA, SEZ. I SENTENZA 31 OTTOBRE 2014 N.1041 Tra l'altro In tema di dichiarazione ex art. 38 codice dei contratti, l'omessa dichiarazione circa precedenti atti di risoluzione contrattuale, trattandosi di adempimento doveroso imposto dalla norma e neppure suscettibile di rimedio attraverso il c.d. soccorso istruttorio (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2289/2014 cit.), rende illegittima la conferma dell'aggiudicazione della ditta infedele da parte dell'Amministrazione, ove la stessa sia venuta a conoscenza di tale omissione.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III SENTENZA 27 OTTOBRE 2014 N.5311 I bandi di concorso, ove recanti clausole ex se lesive dell'interesse degli aspiranti concorrenti per la previsione di specifici requisiti di partecipazione, devono essere immediatamente ed autonomamente impugnati. Ne consegue l'inammissibilità sia del ricorso proposto avverso il solo provvedimento di esclusione, atto meramente consequenziale e totalmente vincolato nel contenuto, sia nel gravame interposto avverso il provvedimento di esclusione e il bando, ove siano già decorsi i termini per l'impugnativa di quest'ultimo.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - SENTENZA 29 OTTOBRE 2014 n. 5341 Deve ritenersi legittimamente composta la commissione giudicatrice di un concorso pubblico, indetto da un Ente locale per posti di istruttore direttivo della Polizia municipale, nel caso in cui, tra i componenti della stessa, siano stati nominati due dirigenti della medesima Polizia municipale, a nulla rilevando che, tra i concorrenti, vi siano soggetti posti alle dipendenze dei dirigenti stessi. Infatti, i rapporti personali di colleganza o di collaborazione tra alcuni componenti della commissione e determinati candidati non sono sufficienti a configurare un vizio della composizione della commissione stessa (massima tratta da Lexitalia)

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III - SENTENZA 27 OTTOBRE 2014 n. 5311 E' legittimo il provvedimento con il quale un ente pubblico ha dichiarato la decadenza dall'impiego di un dipendente che sia motivato con riferimento al fatto che l'interessato si è assentato ingiustificatamente dal servizio per oltre 15 giorni e, nonostante formalmente diffidato in tal senso, non ha ripreso servizio nel termine perentorio fissato dall'Amministrazione.

In tal caso, infatti, il provvedimento di decadenza consiste in un atto vincolato collegato all'accertamento dell'esistenza della mera situazione di fatto dell'assenza dal servizio dell'impiegato per un periodo di tempo superiore a quindici giorni non autorizzata dall'Amministrazione e accompagnata dal rilevabile chiaro intento di abbandono dal servizio, senza che siano possibili tardive giustificazioni del ritardo nella dovuta prestazione della propria opera.

CORTE COSTITUZIONALE ORDINANZA 7 NOVEMBRE 2014 L'ordinanza si sofferma sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 11, della legge n. 240 del 2010, nella parte in cui riserva l'elettorato passivo alle cariche accademiche ai docenti in grado di assicurare un periodo di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo, senza comprendere il biennio di permanenza in servizio successivo al raggiungimento dell'età pensionabile). (da Lexitalia)

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III - SENTENZA 12 NOVEMBRE 2014 n. 5583 In materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, ai sensi dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190, deve ritenersi che non sussista incompatibilità tra la qualifica di dirigente medico di una ASL e la carica di consigliere comunale. Infatti, l'art.14 del decreto legislativo n. 39/2013 (emesso in attuazione della delega di cui alla legge n. 190/2012, art. 1, commi 49 e 509, rubricato «Incompatibilità tra incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali», prevede l'incompatibilità in questione solo con riferimento agli incarichi di direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario; con la conseguenza che il legislatore delegante, e di riflesso quello delegato, hanno inteso dettare per il personale delle aziende sanitarie una disposizione speciale che, nel momento stesso in cui assoggetta al regime delle incompatibilità i tre incarichi di vertice, implicitamente ma inequivocamente esclude da quel regime il personale ad essi subordinato, pur se rivestito di funzioni denominate "dirigenziali" (massima tratta da Lexitalia)

T.A.R. LAZIO, ROMA, SEZ. II, SENTENZA 5 NOVEMBRE 2014, N. 11106 Tra l'altro la sentenza precisa che il criterio dell'anonimato nelle prove scritte delle procedure di concorso, "costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché specialmente di quelli del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni e dunque garantendo la par condicio tra i candidati. Tale criterio, costituendo appunto applicazione di precetti costituzionali, assume una valenza generale ed incondizionata, mirando esso in sostanza ad assicurare la piena trasparenza di ogni pubblica procedura selettiva e costituendone uno dei cardini portanti.

L'esigenza dell'anonimato si traduce, infatti, a livello normativo in regole che [...] tipizzano rigidamente il comportamento dell'Amministrazione imponendo [...] una serie minuziosa di cautele e accorgimenti prudenziali, inesplicabili se non sul presupposto dell'intento del Legislatore di qualificare la garanzia e l'effettività dell'anonimato quale elemento costitutivo dell'interesse pubblico primario al cui perseguimento tali procedure selettive risultano finalizzate.

TAR CAMPANIA - NAPOLI, SEZ. V – SENTENZA 12 NOVEMBRE 2014 N. 5814 Nell'attuale ordinamento l'utilizzazione della graduatoria dei candidati utilmente collocati in graduatoria è da preferire rispetto all'indizione di un nuovo concorso, salvo che ricorrano particolari ragioni che rendano opportuno il ricorso a questa seconda forma di reclutamento del personale, ragioni che debbono essere esplicitate dall'Amministrazione con congrua motivazione. Né a conclusioni differenti si può pervenire nel caso in cui la P.A. abbia indetto una procedura selettiva per la mobilità esterna, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, che pure è considerata con favore dal legislatore e che non dà luogo alla costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, ma integra una modificazione soggettiva del rapporto di lavoro, attuata con il consenso delle parti, e quindi una cessione del contratto. Anche nel caso di indizione di una procedura di mobilità, in presenza di una graduatoria ancora valida ed efficace, occorre quindi una apposita puntuale motivazione che giustifichi la scelta di ricorrere alla procedura di mobilità. (Massima tratta da Lexitalia)

TAR VENETO, SEZ. I - SENTENZA 11 NOVEMBRE 2014 n. 1375 Tra le altre cose, la sentenza dispone che è legittimo il provvedimento con il quale l'Amministrazione della Difesa ha ingiunto ad un militare il pagamento del compenso dovuto per le prestazioni svolte, ai sensi dell'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165 del 2001, perché lo stesso ha svolto, in costanza del rapporto di servizio e senza ottenere il previsto nulla osta, attività professionali retribuite, espletate fuori dell'orario di servizio e non incompatibili con i doveri d'ufficio; infatti, l'introduzione dell'art. 896 nel D.Lgs. n. 66 del 2010, non ha alterato, né modificato la preesistente disciplina al riguardo, così che le prescrizioni previste dall'art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165 del 2001, trovano applicazione e si riferiscono, indistintamente, a tutto il pubblico impiego, compreso il comparto militare. (Massima tratta da Lexitalia)

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - SENTENZA 4 NOVEMBRE 2014 n. 5419 Tra l'altro la sentenza afferma che non si ravvisano gli estremi del mobbing nell'accadimento di episodi che evidenziano screzi o conflitti interpersonali nell'ambiente di lavoro e che per loro stessa natura non sono caratterizzati da volontà persecutoria essendo in particolare collegati a fenomeni di rivalità, ambizione o antipatie reciproche. In particolare nel lavoro "pubblico", per configurarsi una condotta di mobbing, è necessario un disegno persecutorio tale da rendere tutti gli atti dell'amministrazione, compiuti in esecuzione di tale sovrastante disegno, non funzionali all'interesse generale a cui sono normalmente diretti (Massima tratta da Lexitalia)

CONSIGLIO DI STATO SEZ.V SENTENZA 21 NOVEMBRE 2014 N.5767 Le Università degli Studi, in quanto operatori

economici, possono legittimamente partecipare alle gare per l'affidamento di un servizio. I giudici di Palazzo Spada hanno accolto l'appello presentato contro la sentenza del T.A.R. MOLISE, Campobasso Sezione I n. 94/2012, resa tra le parti, che aveva contestato e, quindi, ritenuto illegittima, la partecipazione di un'università ad una ATI costituita per partecipare alla gara concernente l'affidamento dei servizi per la redazione di alcuni piani di gestione. Il Consiglio di Stato riconosce che “non ci sono norme che precludono la partecipazione a procedure di evidenza pubblica delle università degli studi.” Il Consiglio di Stato ha richiamato la sentenza n. 326 del 2008 della Corte costituzionale, che ha ribadito “il principio dell'intangibilità in via di principio della libertà di iniziativa economica privata degli enti pubblici” e ha sottolineato la necessità “di evitare che soggetti dotati di privilegi operino in mercati concorrenziali”. Il Collegio ha inoltre richiamato l'Adunanza plenaria dello stesso Consiglio (sentenza n. 10 del 2011), con la quale si è riconosciuto che l'Università possa agire quale operatore economico nei confronti di committenti pubblici (o ad essi equiparati ai sensi del d. lgs. n. 163 del 2006) non solo in via diretta, ma anche a mezzo apposita società quando l'attività sia strettamente strumentale alle finalità istituzionali dell'ente che sono la ricerca e l'insegnamento. Le università possono, in conclusione, assumere la qualifica giuridica di “operatori economici”, ai sensi della normativa europea e partecipare a gare, insieme a società commerciali, a gare per l'affidamento di servizi.

[La presente rassegna normativa intende consentire a tutti di trovare le più rilevanti novità legislative, note ministeriali, messaggi e circolari e di realizzarne un costante monitoraggio. Inoltre sui temi di maggior impatto è introdotta una sezione dedicata alla giurisprudenza in modo da offrire utili strumenti per il lavoro quotidiano con richiami all'attività dell'Ufficio Studi.](#)